

ALL. 6 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMULAZIONE DI PARERI TECNICO – SCIENTIFICI E DI ATTIVITA' DI DUE DILIGENCE TECNICO - PROGETTUALE NELL'AMBITO DELLA VALUTAZIONE DI PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA FONDAZIONE ENEA TECH E BIOMEDICAL. CIG B2339CCA51

TRA

Fondazione ENEA Tech e Biomedical, con sede in Via Po n. 12, 00198, Roma, codice fiscale 96469190589, partita IVA n. 15959181007, iscritta nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura di Roma al n. 1443/2021, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale, Dott.ssa Maria Cristina Porta, giusti poteri conferiti con delibera del Consiglio Direttivo del 2 marzo 2023, (di seguito "Fondazione");

			Е						
	Via/piazza								
, in qualità di		IVA	e P.			C.F			
, il	nato a				na di _	persor	ed in		
ppresenta, (di seguito	a società che rappr	esso la	ato pr	micili	arica do	per la c	е		
disgiuntamente "parte"	e anche "parti" e disg	amente	giunta	to cor	di segui	atario");	ggiudic	ltatore" o "A	"Appa
	,		Ü		Ü				• •
		CHE	ESSO	PREM	F				
ai sensi dell'art. 71 del peratore economico;									-
to aggiudicatario della npegnarsi ad eseguire lle condizioni, modalità	la volontà di impe relativi Allegati alle c	estato e nei r	manif Juadro	to, ha ordo C	er l'effett nte Acco	ra e, pe el prese	rocedu bilito ne	predetta p	-
dazione e l'Appaltatore ro e nei relativi Allegati;		_						_	-
a stipula del presente te atto, ne forma parte onti della Fondazione, la ed avente n ell'adempimento delle di acquisto e le polizze cui al paragrafo 17 del	llegata al presente a finitiva nei confronti e e rilasciata dalla _) a garanzia dell'a ro e degli Ordini di a	ente all zia defi Codice / Quadr	erialm garanz 1, del = (ccordo	n mat se la mma dall'Ad	he se no ivi inclu: 117, cor i Euro _ nascenti (he, anch anziale, dell'art. porto di attuali n	uadro c e sosta i sensi un imp ni contr	Accordo Q integrante calcolata a per obbligazio	-

Disciplinare e per la quale si rinvia all'art. 6 del presente Accordo Quadro;



- l'Appaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di
 accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Accordo Quadro e nei relativi
 Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative
 clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni
 riportate in calce al presente Accordo Quadro;
- l'Appaltatore prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente Accordo Quadro sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE, ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegata, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, i seguenti documenti: Capitolato tecnico, Offerta Tecnica e Offerta Economica.

L'esecuzione del presente Accordo Quadro è regolata:

- a) dalle clausole del presente atto, dai documenti indicati ai precedenti punti e dei suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e s. m. i., di seguito anche Codice;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- d) dal Modello 231/01 della Fondazione;
- e) dal Codice Etico della Fondazione;
- f) dal D. Lgs. 9 aprile n. 2008, n.81.

I Contratti Attuativi saranno regolati dalle disposizioni in essi previste, dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, nonché dalle disposizioni indicate al precedente comma.

Le clausole del presente Accordo Quadro sono sostituite, modificate, o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.



ARTICOLO 2 - OGGETTO

La Fondazione affida all'Appaltatore, che accetta e si obbliga ad eseguirlo con personale e attrezzature proprie, il servizio di formulazione di pareri preliminari di carattere tecnico – scientifico, e di attività di Due Diligence tecnico – progettuale relativi al Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e nei relativi allegati.

Il valore indicativo stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto degli Ordini di acquisto che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è il seguente: € 2.591.000,00 (euro duemilionicinquecentonovantunomila/00), IVA esclusa.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, il Fornitore si impegna a dare esecuzione agli Ordini di acquisto inviati dalla Fondazione per l'affidamento in favore dell'Appaltatore dei servizi sulla base delle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.

Al fine di affidare un Ordine di Acquisto basato sul presente Accordo Quadro, la Fondazione procede alla definizione dell'oggetto, del quantitativo e dell'importo contrattuale, nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo Quadro a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e nei suoi allegati, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

A tal fine, l'Appaltatore dichiara e garantisce comprovata esperienza nelle attività oggetto del presente Accordo Quadro. L'Appaltatore, inoltre, dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi esclusivamente di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni dovute, in possesso dei requisiti minimi richiesti dalla Fondazione e di quelli migliorativi eventualmente offerti.

L'Appaltatore dovrà seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Fondazione per lo svolgimento dei servizi. Qualora l'Aggiudicatario non adempia, la Fondazione ha facoltà di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro.

L'attività dovrà essere svolta secondo le seguenti scadenze:

a) L'attività di cui al Punto A dovrà essere svolta entro 2 (due) settimane dalla consegna della documentazione a seguito della sottoscrizione del Contratto attuativo;



b) L'attività di cui al Punto B dovrà essere svolta entro 3 (tre) settimane dalla consegna della documentazione a seguito della sottoscrizione del Contratto attuativo.

Nel caso in cui il personale impiegato dall'Appaltatore non sia di gradimento alla Fondazione o sia considerato non adeguato allo svolgimento delle attività questo si impegna a sostituirlo a seguito di semplice richiesta della Committente.

L'Appaltatore garantisce e dichiara, altresì, che l'attività oggetto del presente Accordo Quadro costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto dell'affidamento, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro.

L'Appaltatore, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 cod. civ., si impegna a far rispettare le disposizioni del presente Accordo Quadro anche ai propri collaboratori.

L'Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Fondazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'Accordo Quadro e di eventuali ipotesi di incompatibilità e/o di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente, pena la facoltà della Fondazione di risolvere del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.

L'Appaltatore si impegna a tenere costantemente e tempestivamente aggiornata la Fondazione sullo svolgimento delle attività del presente Accordo Quadro offrendo pronto riscontro entro il termine assegnato dalla Fondazione in relazione alla complessità delle attività in questione.

Al fine di consentire all'Appaltatore di espletare le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, la Fondazione - tramite le proprie strutture - si rende disponibile a fornire tutte le informazioni e la documentazione disponibili che possano essere ragionevolmente richieste.

L'Appaltatore si impegna a fornire i servizi, secondo quanto indicato nel Capitolato tecnico, nell'Offerta tecnica e negli Allegati presentati nel rispetto delle modalità di svolgimento e della tempistica nello stesso indicata e/o successivamente, comunque, concordata con la Fondazione e secondo le eventuali ulteriori prescrizioni e indicazioni formulate da quest'ultima.

La Fondazione verifica, secondo le modalità ritenute più opportune, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 116 del D. Lgs. n. 36/2023, i servizi resi dall'Appaltatore in esecuzione dell'Accordo Quadro, per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità alle previsioni e pattuizioni contrattuali.

L'Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, o richiesta, di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Fondazione e/o da terzi autorizzati.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad



esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Fondazione assumendosene ogni relativa alea.

ARTICOLO 4 – GRUPPO DI LAVORO

Per lo svolgimento dei Servizi oggetto del presente affidamento sarà costituito dal gruppo di lavoro caratterizzato almeno dalle seguenti figure professionali:

- Responsabile di progetto: nr. 1 unità (Partner o equivalenti) con potere di firma; tale figura professionale dovrà possedere almeno 10 anni di esperienza nell'ambito dell'attività oggetto dell'affidamento;
- Responsabile esecutivo: nr. 1 unità (Senior Associate o equivalenti); tale figura professionale dovrà possedere almeno 7 anni di esperienza nell'ambito dell'attività oggetto dell'affidamento;
- Junior: nr. 2 unità.

Ai fini del computo degli anni di esperienza professionale si precisa che le frazioni di anno non sono incluse ai fini del calcolo.

Al fine dell'ottimizzazione del servizio, il Gruppo di lavoro indicato nell'offerta presentata in sede di gara dovrà rimanere immutato almeno per un anno. Alla fine dell'anno, ovvero, anche in un momento antecedente in caso di sostituzione derivante da cause non imputabili all'operatore economico, i componenti del Gruppo di lavoro che eventualmente sostituiranno quelli indicati nell'offerta dovranno avere requisiti professionali equivalenti ai componenti indicati in offerta. I nominativi dei sostituti, con i relativi curriculum vitae, dovranno preventivamente essere comunicati ed approvati dalla Fondazione.

Fermo quanto sopra, in via eccezionale, modifiche del Gruppo di lavoro possono intervenire, anche a prescindere dalla scadenza dell'anno e in relazione ad uno specifico Contratto Attuativo nel caso in cui il Gruppo di lavoro presentato in sede di offerta non fosse in grado di gestire lo specifico Contratto, vi sia la concomitanza di più progetti affidati simultaneamente e/o si verificassero ipotesi di incompatibilità e/o di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente. In tali casi sarà possibile integrare il Gruppo di lavoro mediante l'inserimento di una o più figure professionali in grado di migliorare il gruppo di lavoro in termini di competenza professionale e anni di esperienza.

L'integrazione del Gruppo di lavoro con il suddetto professionista è rimessa al gradimento del relativo curriculum vitae da parte della Fondazione.

ARTICOLO 5 - DURATA

L'Accordo Quadro avrà una durata di **24** (ventiquattro) mesi decorrenti dalla stipula. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Fondazione potrà procedere



alla stipula di Contratti Attuativi con l'Appaltatore.

L'Accordo Quadro si esaurirà, comunque, decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla relativa stipula, ancorché non siano state interamente impiegate le somme stanziate, e cesserà di avere efficacia alla scadenza fissata, anche se nel corso della sua durata non sia stata affidata alcuna attività. I singoli Contratti Attuativi potranno avere una durata variabile, mediamente stimata in un mese ed in ogni caso non superiore a tre mesi. La durata di ciascun Contratto Attuativo, unitamente all'indicazione di termini intermedi e eventuali proroghe, sarà specificata nel corrispondente Contratto.

Resta inteso che alla scadenza dell'Accordo Quadro, i Contratti Attuativi eventualmente ancora in essere restano in vigore e producono i loro effetti fino alla loro naturale scadenza.

Tutti i termini previsti dal presente disciplinare sono da intendersi "solari", ove non diversamente stabilito.

ARTICOLO 6 - OUTPUT

Gli output del Servizio sono costituiti da:

- A. Formulazione di un parere preliminare di carattere tecnico scientifico;
- B. Report Due diligence.

In particolare, entro il termine indicato dalla Fondazione, l'Aggiudicatario selezionato dovrà consegnare relativo output . Gli output dell'attività andranno forniti in formato elettronico libero e modificabile. L'Aggiudicatario Selezionato è obbligato all'utilizzo di strumenti di lavoro propri che garantiscano la riservatezza, dei dati gestiti in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (si seguito "GDPR").

ARTICOLO 7 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta e preventivamente approvata dalla Fondazione.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove la Fondazione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni della Fondazione.

ARTICOLO 8 - CORRISPETTIVO – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE ELETTRONICA – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Fermo restando il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro, pari ad euro € 2.591.000,00 (euro duemilionicinquecentonovantunomila/00), IVA esclusa, i corrispettivi per ciascun Contratto



Attuativo verranno determinati sulla base dei prezzi indicati nell'Offerta Economica presentata in gara, i quali rappresentano quindi un vincolo per l'Appaltatore, che sono determinati come segue:

- per le attività di cui [_]lmporto unitario pari a [];
- per le attività di cui [_]lmporto unitario pari a [].

L'Appaltatore, inoltre, nel dare seguito al singolo Contratto Attuativo dovrà, fermi i prezzi unitari offerti, fornire i servizi che dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche (minime e migliorative offerte) per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro.

Il corrispettivo si riferisce all'esecuzione dei servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.

L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Il pagamento di ciascun Contratto Attuativo avverrà, previa emissione di fattura elettronica, secondo quanto di seguito indicato:

- il 20% dell'importo del Contratto Attuativo entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto Attuativo medesimo e dal contestuale avvio delle attività;
- il saldo alla consegna della Report Finale conclusivo dell'attività oggetto del Contratto Attuativo.

I pagamenti dei corrispettivi saranno eseguiti in seguito alla presentazione di regolare fattura entro 30 (trenta) giorni dalla data della stessa, e saranno subordinati all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni da parte della Fondazione.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dalla Fondazione all'Appaltatore entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.

Le fatture elettroniche dovranno essere emesse dall'Appaltatore trimestralmente. L'Aggiudicatario, entro il giorno 15 di ciascun trimestre potrà emettere la fattura relativa al trimestre precedente con riferimento alle attività effettivamente svolte.

Il pagamento avverrà entro 30 gg. f. f. m., a mezzo bonifico bancario, in favore dell'Appaltatore a fronte della corretta esecuzione delle attività – sulla base della fattura emessa da quest'ultima,



conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro.

Nel caso in cui il giorno di scadenza del pagamento corrisponda ad un giorno festivo o ad un sabato, il pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Per ciascun Contratto Attuativo, dopo la consegna del Report Finale, l'Aggiudicatario trasmette alla Fondazione un prospetto di fattura relativo al saldo, contenente gli elementi oggetto di fatturazione con allegati i documenti giustificativi degli stessi. Una volta approvato il prospetto di fattura per il saldo da parte della Fondazione, l'Aggiudicatario emetterà la fattura fiscale in formato elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ivi incluso il riferimento al numero di CIG B2339CCA51.

Il pagamento delle fatture relative alla quota del 20%, a seguito della sottoscrizione del contratto, avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica da parte della Fondazione.

Nel caso in cui il giorno di scadenza del pagamento corrisponda ad un giorno festivo o ad un sabato, il pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Tracciabilità dei Flussi Finanziari

La Fondazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i., effettuerà il pagamento esclusivamente mediante bonifico.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge n. 136/2010.

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a comunicare il conto corrente dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo conto.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, la Fondazione in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010 e s. m. i., senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nonché dell'art. 1360 c.cn previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a. r., nell'ipotesi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale e quindi senza aver utilizzato uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, al presente Contratto.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione, qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.



ARTICOLO 9 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'Appaltatore, nell'adempimento del presente Accordo Quadro, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui all' Accordo Quadro ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

La stipulazione dell'Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La stipulazione dell'Accordo Quadro da parte dell' Appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione contrattuale, ivi inclusa l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 e l'assenza di conflitti anche potenziali con la Fondazione.

Per l'attività da svolgere in favore della Fondazione, l'Appaltatore dovrà avvalersi esclusivamente dei propri mezzi e delle proprie strutture, che dichiara essere adeguate in relazione all'incarico conferitogli.

Nello svolgimento dell'incarico l'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi inerenti alle normative applicabili al presente Accordo Quadro, in particolare agli obblighi in materia di trasparenza, anticorruzione, antiriciclaggio, tutela dei lavoratori, nonché alla normativa sulla privacy. L'Appaltatore dovrà prontamente comunicare alla Fondazione ogni variazione alle dichiarazioni rese, inclusa l'esistenza, anche potenziale, di conflitti di interesse.

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni che discendono dall'Accordo Quadro e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ARTICOLO 9 BIS - DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente Accordo Quadro vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal Codice etico approvato dalla Fondazione, consultabile sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui il Contraente dichiara di aver preso piena conoscenza e la cui violazione costituisce causa di risoluzione dell' Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 9 TER – MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'Appaltatore si obbliga ad osservare puntualmente, oltre alle norme di legge e ai regolamenti vigenti, tutte le disposizioni contenute nel Modello Organizzativo adottato dalla Fondazione per le finalità di cui al D. Lgs. n. 231/2001 ("Modello 231"), consultabile sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui il Contraente dichiara di aver preso



piena conoscenza e la cui violazione costituisce causa di risoluzione dell' Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'Appaltatore si impegna, insieme ai propri dipendenti, collaboratori e a chiunque partecipi all'esecuzione dell' Accordo Quadro, a tenere un comportamento in linea con quanto previsto dal suddetto documento, tale da non esporre la Fondazione al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

L'osservanza delle regole e dei principi stabiliti dal Modello 231 è considerata parte essenziale, nell'interesse della Fondazione, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro.

La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati nel Modello 231 costituisce inadempimento al Accordo Quadro e legittimerà la Fondazione alla risoluzione di diritto e con effetto immediato del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto della Fondazione all'eventuale risarcimento del danno conseguente alla risoluzione Contrattuale.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; in particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall' Accordo Quadro le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Appaltatore è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazioni e territoriali di settore) del settore di riferimento, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano L'Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n.36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119 del citato decreto, impiegato nell'esecuzione dell' Accordo Quadro, la Fondazione tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.



In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Fondazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il Responsabile Unico del Progetto inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Fondazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario dell' Accordo Quadro ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore si assume l'onere di dimostrare in ogni tempo, a richiesta della Fondazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavori, che prevedono il pagamento di contributi da parte del datore di lavoro a favore dei propri dipendenti.

ARTICOLO 11 - REVISIONE DEI PREZZI

L' Accordo Quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 60 del Codice.

La clausola di revisione dei prezzi in parola non apporta modifiche che alterino la natura generale dell' Accordo Quadro e si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi suindicati, si utilizzano, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e degli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. Tali indici sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma 3 nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.

Il RUP verificherà l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'Appaltatore e da quest'ultimo provata mediante la summenzionata documentazione.



Il RUP condurrà apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali che incidono sul corrispettivo dell' Accordo Quadro aggiudicato.

Sulle richieste avanzate dall'Appaltatore, la Stazione Appaltante si pronuncerà con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'Appaltatore, il provvedimento illustrerà le ragioni sottese al riconoscimento delle suddette variazioni e determinerà l'importo dell'adeguamento allo stesso riconosciuto a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

ARTICOLO 12 - SUBAPPALTO

Considerato che all'atto dell'offerta l'Appaltatore non ha inteso fare ricorso al subappalto, l'Appaltatore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 13 - PENALI

L'Appaltatore prende atto che, in caso di mancato o inesatto o ritardato adempimento e tali vanno considerati anche i casi in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato e nel presente Accordo Quadro e nei suoi allegati, la Fondazione procederà con l'applicazione di una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento, sino al momento in cui le attività e i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali. La Fondazione potrà applicare le penali fino ad un importo massimo pari al 10 (dieci) per cento dell'importo totale del Accordo Quadro. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore superi il 10% del corrispettivo globale, la Fondazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. L'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Fondazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere l' Accordo Quadro.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto dalla Fondazione all'Appaltatore; a fronte delle menzionate contestazioni, l'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni alla Fondazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute fondate a giudizio insindacabile della Fondazione ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. In caso di applicazione delle penali, la Fondazione provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle fatture, ovvero, in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.



La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

La Fondazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

ARTICOLO 14 - RECESSO

La Fondazione si riserva, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 123 d.lgs. 36/2023s.m.i., il diritto di recedere dal presente Accordo Quadro in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, mediante PEC con un preavviso scritto di 20 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, fermo il diritto dell'Appaltatore al riconoscimento delle attività fino a quel momento svolte e documentate e alla liquidazione dei relativi compensi, nei limiti di quanto previsto nell'articolo 6 e restando escluso, ora per allora, qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e/o ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. Resta fermo quanto previsto dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONE RISOLUTIVA

Il presente Accordo Quadro potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 c.c. da Fondazione per negligenza e/o inadempienza agli obblighi e alle condizioni stabilite e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate o qualora non ottemperi alle prescrizioni impartite da Fondazione per il suo espletamento; in tali casi, la risoluzione del rapporto instaurato con il presente Accordo Quadro non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro un congruo termine comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, trascorso il quale il presente Accordo Quadro si intenderà risolto di diritto ed in danno dell'Appaltatore.

La Fondazione si riserva inoltre il diritto di risolvere ipso iure il presente Accordo Quadro con effetto immediato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento e mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite PEC, con la quale dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e di pretendere il risarcimento dei danni, ivi incluso il maggior danno, nei seguenti casi:

- a) superamento dell'importo complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore di cui all'art. 13;
- b) violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 17;
- c) inosservanza del divieto di cui all'art. 19;
- d) violazione della disposizione in materia di conflitto di interessi di cui all'art. 20;



- e) mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) mancato rispetto del Codice Etico e Modello di Organizzazione e Gestione ex. D. Lgs. n. 231/2001;
- g) qualora nei confronti dell'Appaltatore intervenga in sede di esecuzione uno dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n.36/2023, ovvero la perdita dei requisiti speciali. In tale ipotesi, l' Accordo Quadro si intende risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In caso di avveramento della condizione, gli effetti del presente Accordo Quadro si risolveranno retroattivamente e l'Appaltatore dovrà restituire alla Fondazione il corrispettivo ricevuto.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

In tutti i casi di risoluzione dell' è esclusa qualunque responsabilità della Fondazione nei confronti dell'Appaltatore che, a richiesta della Fondazione, sarà obbligato a completare la prestazione già iniziata ai prezzi contrattualmente stabiliti. Inoltre, non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Fondazione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

ARTICOLO 16 - IMPOSTA DI BOLLO

Il presente Accordo Quadro sottoscritto in modalità elettronica è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 18 comma 10 del D. Lgs. 36/2023.

In considerazione della tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'Appaltatore dovrà assolvere una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Nella medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche solo "GDPR") e dal d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s. m. i. (di seguito anche solo "Codice Privacy") tutti i dati personali verranno trattati fra le Parti per le sole finalità di esecuzione del presente Accordo Quadro, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge.



I dati personali saranno elaborati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo i principi previsti dal GDPR ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati personali, come previsto dalla normativa sopra indicata.

In particolare, nel caso in cui per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, una Parte sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra, si impegna sin d'ora a farsi designare senza alcun onere aggiunto, Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con apposito atto da allegare al presente Accordo Quadro.

Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione del l' Accordo Quadro emergesse che tutte o una parte delle attività svolte comportano il trattamento di dati personali degli interessati in maniera congiunta, le Parti si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiunto, un accordo di contitolarità ai sensi dell'art. 26 del GDPR da allegare al presente Accordo Quadro.

Infine, il Fornitore prende atto che i dati personali la cui pubblicazione è imposta dalla legge relativa alla trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 e L. 190/2012, saranno resi noti tramite il sito internet della Fondazione nella sezione "Amministrazione trasparente".

ARTICOLO 18 - MANLEVA

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Fondazione da ogni e qualsiasi azione, pretesa e/o richiesta risarcitoria che, in relazione all'esecuzione dell'Accordo Quadro, dovesse essere a qualsiasi titolo avanzata nei confronti della stessa da qualsivoglia terzo, obbligandosi a surrogarsi alla Fondazione in eventuali giudizi promossi contro di essa.

ARTICOLO 19 - DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore dell' Accordo Quadro disciplinate dall'art. 120 comma 1 lett. d del Codice è fatto divieto all'Appaltatore di cedere l' Accordo Quadro a pena di nullità della cessione stessa. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dall' Accordo Quadro con le modalità di cui all'art. 120 comma 12, del Codice e all'Allegato II.14 al Codice stesso.

ARTICOLO 20 - CONFLITTO DI INTERESSI

L'Appaltatore dichiara di non aver assunto incarichi o contratti con terzi che pongano lo stesso in conflitto di interessi nell'assunzione del presente Accordo Quadro e si impegna a mantenere tale situazione per tutta la durata dell' Accordo Quadro stesso.



ARTICOLO 21- RESPONSABILE DELL'ACCORDO QUADRO

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è la Dott.ssa Angela Della Torre Acquisti e Appalti della Fondazione.	e quale Responsabile Ufficio
Il Responsabile del Contratto individuato dall'Appaltatore è [referente responsabile nei confronti della Fondazione per l'esecuzione Quadro.	
Il Responsabile del Contratto individuato dalla Fondazione è	
ARTICOLO 22 - LEGGE APPLICABILE E FORO COM	1PETENTE
Il presente atto è interamente regolato dalla Legge italiana e in b interpretato. Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuz competente in via esclusiva il Foro di Roma.	
ARTICOLO 23 - NORME DI CHIUSURA	
Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una Quadro non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro	delle clausole dell' Accordo
La Fondazione ENEA Tech Biomedical	L'APPALTATORE



Articolo 22 (Legge applicabile e Foro competente).

ll sottoscritto [], in qualità di [] dell'Appaltatore, dichiara di avere particolareggiata
e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sens
e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le
condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto
con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizion
di seguito elencate:
Articolo 3 (Modalità di esecuzione dei servizi); Articolo 8 (Corrispettivo – Modalità di pagamento e
fatturazione elettronica – Tracciabilità flussi finanziari); Articolo 9 (Obblighi e responsabilità a carico
dell'Affidatario); Articolo 9 bis (Disposizioni anticorruzione); Articolo 9 ter (Modello Organizzativo
adottato ai sensi del d. lgs. n. 231/2001); Articolo 10 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro).

Articolo 11 (Revisione dei prezzi); Articolo 13 (Penali); Articolo 14 (Recesso); Articolo 15 (Risoluzione per inadempimento, Clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva); Articolo 17 (Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza); Articolo 19 (Divieto di cessione dell'Accordo Quadro);

L'APPALTATORE